

CORTE COSTITUZIONALE
(ordinanza)

18 GENNAIO 1989

N. 13

PRESIDENTE:

SAJA

REDATTORE:

SPAGNOLI

Radiocomunicazioni • Impianti radioelettrici radiotrasmettenti di debole potenza • Obbligo di concessione penalmente sanzionato • Posizione più sfavorevole rispetto all'esercizio di impianti radiotelevisivi di portata locale • Disparità di trattamento • Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità sulla disparità di trattamento tra l'esercizio di impianti radiotelevisivi privati e quello di apparecchi radioelettrici di debole potenza in assenza di concessione, poiché, come la giurisprudenza della Corte ha più volte ribadito, la disciplina sulle emittenti televisive (legge n. 10 del 1985) trova una base giustificativa nella sua provvisorietà.

(Omissis).

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Sannicandro Garganico ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposi-

zioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggetta a concessione ed a sanzione penale in mancanza di essa, l'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 dello stesso T.U., con ciò dettando un regime più sfavorevole rispetto a quello vigente, a seguito della sentenza n. 202 del 1976, per gli impianti radiotelevisivi di portata non eccedente l'ambito locale, nonostante che questi offendano in maggior misura il principio del monopolio statale dei mezzi di telecomunicazione di cui all'art. 1 stesso d.P.R.;

che il giudice *a quo*, pur consapevole che tale questione è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 237 del 1984, sostiene che sarebbe nel frattempo mutato il presupposto dell'anomalia e transitorietà della disciplina degli impianti radiotelevisivi su cui tale decisione essenzialmente si basava per desumere l'infondatezza di questa a fungere da metro di legittimità della regola generale sulla necessità di concessione o autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione; e ciò sia perché la giurisprudenza ha ritenuto non punibile l'esercizio di tali impianti pur in mancanza di autorizzazione; sia perché il legislatore, col d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10, ha autorizzato *ope legis* l'esercizio di tali impianti — anche se eccedenti l'ambito locale — e, non provvedendo all'emanazione della prevista legge generale sul sistema radiotelevisivo, ha indotto l'interprete a ritenere che la legittimazione così concessa abbia assunto carattere definitivo;

che, conseguentemente, il regime di libertà in assenza di autorizzazione o concessione, per il fatto di investire la parte quantitativamente e qualitativamente più rilevante degli impianti radioelettrici di telecomunicazione, dovrebbe essere ormai considerato la regola, e quindi dovrebbe essere ritenuto irragionevolmente discriminatorio quello vigente per gli apparecchi di debole potenza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,

* Le due ordinanze pubblicate riflettono la giurisprudenza costante della Corte. Questioni identiche sono state decise e, rispettivamente, dichiarate infondate e inammissibili, dalle sentenze n. 1030 del 1988 (in questa *Rivista*, 1989, 139) e n. 237 del 1984 (*ivi*, 1985, 301), con le quali la Corte ha ritenuto che il regime anomalo determinato sostanzialmente dall'inerzia del legislatore, ed espresso con le norme transitorie della legge n. 10 del 1985, non debba estendersi agli impianti radioelettrici di debole potenza, come precisato nella sentenza n. 826 del 1988 (*ivi*, 1988, 765).

alla stregua della sentenza n. 237 del 1984.

Considerato che la questione in esame è stata dichiarata manifestamente infondata — alla stregua della sentenza dianzi citata — con numerose ordinanze (nn. 23, 77, 294 del 1985; 91 del 1986; 35 e 166 del 1987; 282 e 1025 del 1988) e, da ultimo, con la sentenza n. 1030 del 1988;

che con quest'ultima decisione la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 d.P.R. cit. tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra quelli sottoposti ad autorizzazione;

che, quanto al preteso carattere definitivo della disciplina concernente gli impianti radiotelevisivi contenuta nella citata legge n. 10 del 1985, questa Corte, con la recente sentenza n. 826 del 1988, ha ritenuto che essa possa « trovare una base giustificativa » « nella sua provvisorietà »: e ciò, pur avvertendo che, se la nuova legge sul sistema radiotelevisivo ivi preannunciata « dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata — tenuto conto che è in vigore già da oltre tre anni — non potrebbe più considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere definitivo: sicché questa Corte, nuovamente investita della medesima questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze;

che conseguentemente, non potendo dirsi ancora mutato il presupposto da cui muoveva la citata decisione n. 237 del 1984, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata.

P.Q.M. — La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1975, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sannicandro Garignano con ordinanza in data 5 febbraio 1988.

CORTE COSTITUZIONALE

(ordinanza)

21 MARZO 1989

N. 160

PRESIDENTE:

SAJA

REDATTORE:

SPAGNOLI

Radiocomunicazioni • Impianti radioelettrici di debole potenza • Obbligo di concessione penalmente sanzionato • Situazione deteriore rispetto all'esercizio senza autorizzazione di impianti radiotelevisivi in ambito locale • Disparità di trattamento • Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilità.

Sono manifestamente infondate e manifestamente inammissibili le questioni di costituzionalità sulla disparità di trattamento penale tra l'esercizio di impianti radiotelevisivi e quello di apparecchi radioelettrici di debole potenza, stante il carattere provvisorio della disciplina dei primi.

(Omissis).

Ritenuto che l'art. 195, comma 1, n. 2, del d.P.R. 29 marzo 1975, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui commina la pena dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda di L. 200.000 a 2 milioni per l'esercizio senza concessione (*rectius*, autorizzazione: cfr. sentenza n. 1030 del 1988) degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 dello stesso d.P.R., è impugnato:

a) in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione, dal Pretore di S. Vito al Tagliamento, il quale nell'ordinanza indicata in epigrafe sostiene che sarebbero stati travalicati i limiti della delega per l'emanazione del testo unico contenuta nell'art. 6, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in quanto nella

normativa previgente il fatto in questione sarebbe quello previsto negli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117, ed ivi punito con la sola pena dell'amenda;

b) in riferimento all'art. 27, comma 3, della Costituzione, dal Pretore di Cavalese, il quale nell'ordinanza indicata in epigrafe sostiene che nell'ipotesi considerata la pena edittale minima sarebbe « irragionevolmente sproporzionata » all'entità del fatto-reato, così da « travolgere radicalmente » la finalità rieducativa della pena, « per il cui perseguimento è essenziale che il reo senta la congruità della sanzione inflittagli »;

c) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Cavalese, che sostiene che la pena edittale minima prevista dalla disposizione impugnata darebbe luogo a disparità di trattamento rispetto alla situazione dell'esercizio senza autorizzazione di impianti radiotelevisivi in ambito locale, non assoggettato a sanzione a seguito della sentenza di questa Corte n. 202 del 1976: aggiungendo, al riguardo, che l'anomalia di quest'ultima situazione — sottolinea nella sentenza 237 del 1984 — avrebbe perso carattere di temporaneità ed assunto il valore di « vera e propria opzione legislativa » quanto meno sotto il profilo dell'irrelevanza penale del fatto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi, ha chiesto che le predette questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

Considerato:

1) che una questione identica a quella *sub a)* è stata già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 1030 del 1988 (par. 3) in quanto l'impugnato art. 195 riproduce quasi letteralmente — e senza variazioni quanto a previsione sanzionatoria — l'art. 178 del previgente codice postale (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), come modificato con l'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, mentre alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 117 del 1968 corrispondono quelle di cui agli artt. 398 e 399 del d.P.R. n. 156 del 1973, poi modificate dalla legge n. 209 del 1980; che la censura prospettata in riferimento all'art. 25 della Costituzione è del tutto sprovvista di motivazione;

2) che una questione in tutto analoga a quella *sub b)* è stata dalla Corte dichiarata inammissibile con la citata sentenza n. 237 del 1984, sul rilievo che l'art. 27, comma 3, della Costituzione « si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto » (sentenza n. 167 del 1973; cfr. anche sentenza n. 104 del 1982), mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore (cfr. sentenze n. 22 del 1971 e n. 107 del 1980) »;

3) che la questione *sub c)*, dichiarata infondata con la medesima sentenza n. 237 del 1984, è stata poi dichiarata numerose volte manifestamente infondata e da ultimo con l'ordinanza n. 13 del 1989, nella quale — sulla scorta di quanto precisato nella sentenza n. 826 del 1988 — si è ribadita la provvisorietà della disciplina degli apparecchi radio-televisivi;

che, conseguentemente, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni *sub a)* e *c)* e manifestamente inammissibile quella *sub b)*.

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

P.Q.M. — La Corte Costituzionale:

1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, n. 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banca-posta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione dal Pretore di S. Vito al Tagliamento con ordinanza del 23 giugno 1988 ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Cavalese con ordinanza del 2 giugno 1988;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 195, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo come sopra sostituito, sollevata in riferimento all'art. 27, comma 3, della Costituzione dal Pretore di Cavalese con la predetta ordinanza.